



# COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 16/03/2021

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI CIRCHI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI: MODIFICHE ARTT. 9 (ANZ E 16 (CAROVANE))

L'anno **2021** il giorno **sedici** del mese di **Marzo** alle ore **08:30**, nella modalità videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma "Gotomeeting"; Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si
BALZINI ROBERTO	no
BECHERINI ELISA	no
BECUZZI MARTINA	si
BIASCI ROBERTO	si
CARAFÀ TOMMASO	si
CAREDDA TANIA	si
CECCONI DANIELE	si
CHIRICI PAOLO	si
DI DIO DONATELLA	si
FERRI ENRICO	no
GARZELLI MASSIMO	si
MARABOTTI CLAUDIO	si

NOMINATIVO	PRESENZA
MARTINI ANDREA	si
NICCOLINI FABIO	no
ORAZZINI FRANCESCA	si
PEDONE ANTONELLA	si
ROMBOLI LAURA	si
SANTINELLI CRISTINA	no
SCARASCIA STEFANO	si
SERMATTEI MICHELA	no
SETTINO MARIO	si
TADDEUCCI LORENZO	si
TORRETTI ROBERTA	si
DONATI DANIELE	si

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **08:40** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Daniele Cecconi nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI CIRCHI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI: MODIFICHE ARTT. 9 (ANZ E 16 (CAROVANE)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il “Regolamento per l’assegnazione delle aree per l’installazione e l’esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 145 del 29/11/2012, che disciplina le modalità di concessione degli spazi ed il rilascio delle autorizzazioni ai titolari di attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell’art. 9 della legge 337/68 (“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”);

Visto l’art. 9 “Modalità di assegnazione delle aree comunali” del Regolamento sopracitato, che prevede un meccanismo premiante in favore di coloro che hanno il maggior numero di anni di frequenza ovvero di presentazione della domanda sulle e per le aree richieste, con specifico riferimento al lasso temporale “a partire dal 01.01.2000”;

Atteso che, al fine di premiare le imprese che hanno frequentato più assiduamente le aree negli ultimi anni installando, ovvero presentando domanda per l’installazione, delle proprie attrazioni, si ritiene opportuno, anche a seguito di confronto con le associazioni di categoria, modificare la norma prendendo come periodo di riferimento anche gli ultimi 5 anni;

Rilevato, inoltre, che l’art. 16 del Regolamento in parola che disciplina la modalità di gestione e collocazione sul territorio comunale delle c.d. carovane al seguito degli spettacoli viaggianti, quali mezzi abitativi degli esercenti l’attività, che possono essere collocate su area pubblica specificamente individuata (area predisposta con i necessari allacci in via G. Rossa), ma anche su area privata, allorché il titolare abbia ottenuto autorizzazione all’esercizio su area privata;

Preso atto della necessità, anche su segnalazione degli esercenti il mestiere, di individuare soluzioni alternative per la collocazione di tali carovane che siano, comunque, rispettose delle norme igienico-sanitarie nonché di quelle sulla circolazione stradale;

Ritenuto di prevedere, in assenza di ulteriori aree pubbliche idonee da destinare allo scopo, la possibilità di collocare su area privata anche le carovane degli esercenti che sono stati autorizzati a svolgere l’attività sia su area pubblica che privata;

Sentite ed informate, in merito a tutto quanto sopra, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed accolte le osservazioni presentate dalle stesse;

Acquisiti e conservati agli atti dell’ufficio i pareri espressi dagli uffici competenti;

Dato atto che le proposte di modifica del Regolamento di cui trattasi sono state esaminate in sede di VI Commissione Consiliare – Politiche Produttive, nella seduta del 12 marzo 2021;

Valutato, pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di apportare agli artt. 9 e 16 del suddetto Regolamento, le modifiche di seguito specificate:

<b>Testo vigente</b>	<b>Modifica proposta</b>
Articolo 9 Modalità di assegnazione delle aree comunali  1. Ferma restando la corretta presentazione della domanda, in base alle modalità di cui all’articolo precedente, è data priorità, secondo l’ordine di seguito indicato: a) a coloro che abbiano una maggiore anzianità di	Articolo 9 Modalità di assegnazione delle aree comunali  1. Ferma restando la corretta presentazione della domanda, in base alle modalità di cui all’articolo precedente, è data priorità, secondo l’ordine di seguito indicato: a) a coloro che abbiano una maggiore anzianità di

<p>frequenza nell'area richiesta (a partire dal 01.01.2000), purché l'attrazione di cui si chiede l'installazione sia compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>b) a coloro che richiedono l'installazione di una "novità" intendendo, come tale, un'attrazione non presente nell'area negli ultimi tre anni;</p> <p>c) a coloro che abbiano presentato domanda per la stessa area negli anni precedenti (a partire dal 01.01.2000) cui abbia fatto seguito diniego da parte dell'Amministrazione Comunale, per mancanza di disponibilità di spazio. Anche in tal caso l'attrazione di cui si chiede l'installazione deve essere compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>d) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Rosignano Marittimo;</p> <p>e) sorteggio.</p> <p>2. Laddove venga richiesto, per l'installazione dell'attrazione, uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, la collocazione della medesima è consentita solo qualora vi sia compatibilità con lo spazio massimo occupabile, anche in relazione alla consolidata collocazione di attrazioni nella stessa area.</p> <p>3. Non sono autorizzate nello stesso periodo attrazioni uguali.</p>	<p>frequenza nell'area richiesta (a partire dal 01.01.2000 <u>e comunque non siano stati assenti per due o più anni negli ultimi 5 anni dalla medesima area</u>), purché l'attrazione di cui si chiede l'installazione sia compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>b) a coloro che richiedono l'installazione di una "novità" intendendo, come tale, un'attrazione non presente nell'area negli ultimi tre anni;</p> <p>c) a coloro che abbiano presentato domanda per la stessa area negli anni precedenti (a partire dal 01.01.2000 <u>e comunque non abbiano presentato domanda per due o più anni negli ultimi 5 anni per la medesima area</u>) cui abbia fatto seguito diniego da parte dell'Amministrazione Comunale, per mancanza di disponibilità di spazio. Anche in tal caso l'attrazione di cui si chiede l'installazione deve essere compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>d) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Rosignano Marittimo;</p> <p>e) sorteggio.</p> <p>2. Laddove venga richiesto, per l'installazione dell'attrazione, uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, la collocazione della medesima è consentita solo qualora vi sia compatibilità con lo spazio massimo occupabile, anche in relazione alla consolidata collocazione di attrazioni nella stessa area.</p> <p>3. Non sono autorizzate nello stesso periodo attrazioni uguali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Carovane</p> <p>1. La sosta delle carovane è ammessa, contestualmente o, comunque, funzionalmente allo svolgimento dell'attività, nei luoghi di cui all'elenco allegato al presente regolamento.</p> <p>2. A tal fine, ogni esercente deve indicare nella domanda per lo svolgimento dell'attività il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo da destinare alla sosta.</p> <p>3. Fatta salva l'attività circense, di norma, ogni esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, può sostare con un solo mezzo abitativo.</p> <p>4. Non sono consentite soste agli esercenti che risultino svolgere la propria attività fuori dal territorio comunale, anche se residenti nel Comune di Rosignano Marittimo.</p> <p>5. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.</p> <p>6. Ogni esercente deve realizzare a proprie spese gli allacci di cui necessita, ai sensi delle normative</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Carovane</p> <p>1. La sosta delle carovane è ammessa, contestualmente o, comunque, funzionalmente allo svolgimento dell'attività, <u>nei luoghi nelle aree pubbliche di cui all'elenco allegato al presente regolamento, ovvero nelle aree private come individuate nei commi 7, 8 e 9 seguenti.</u></p> <p>2. A tal fine, ogni esercente deve indicare nella domanda per lo svolgimento dell'attività il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo da destinare alla sosta, <u>nonché l'area ove intende sostare, per consentire agli uffici competenti la verifica della compatibilità con il presente regolamento.</u></p> <p>3. Fatta salva l'attività circense, di norma, ogni esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, può sostare con un solo mezzo abitativo.</p> <p>4. Non sono consentite soste agli esercenti che risultino svolgere la propria attività fuori dal territorio comunale, anche se residenti nel Comune di Rosignano Marittimo.</p> <p>5. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la</p>

<p>vigenti.</p> <p>7. Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area privata sono tenuti ad individuare un'area privata per la collocazione delle carovane, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nonché previa verifica delle problematiche connesse alla viabilità. In tal caso l'esercente deve presentare idoneo titolo di disponibilità dell'area. In caso di singole attrazioni, e ferma restando la disponibilità di spazi per carovane, è possibile, anche per chi esercita attività su area privata, posizionare la carovana in area pubblica.</p>	<p>propria ed altrui sicurezza ed igiene.</p> <p>6. Ogni esercente deve realizzare a proprie spese gli allacci di cui necessita, ai sensi delle normative vigenti.</p> <p><u>7. Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area pubblica nell'ambito del territorio comunale, che non intendono fruire delle aree messe a disposizione dall'A.C., possono collocare le carovane su aree private.</u></p> <p><del>8. 7. Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area privata sono tenuti ad individuare un'area privata per la collocazione delle carovane, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nonché previa verifica delle problematiche connesse alla viabilità. In tal caso l'esercente deve presentare idoneo titolo di disponibilità dell'area. In caso di singole attrazioni, e ferma restando la disponibilità di spazi per carovane, è possibile, anche per chi esercita attività su area privata, posizionare la carovana in area pubblica.</del></p> <p><u>9. Le aree private di cui ai commi precedenti, nella comprovata disponibilità dell'esercente, previa verifica delle eventuali problematiche inerenti la circolazione stradale, oltre ad essere attrezzate per consentire il rispetto nelle norme igienico-sanitarie (compresi i necessari allacci alla pubblica fognatura ed acquedotto) devono ricadere in aree di margine urbano di connessione con il tessuto rurale o con il tessuto artigianale/industriale. Non è possibile collocare le carovane nelle pertinenze di abitazioni private e nelle aree residuali all'interno del tessuto urbanizzato.</u></p>
---	--

Dato atto dell'allegato parere, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 - Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali – TUEL, dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Biasci Roberto, Di Dio Donatella, Marabotti Claudio, Orazzini Francesca, Scarascia Stefano, Settino Mario) e nessun astenuto su n. 19 votanti, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, gli artt. 9 e 16 del Regolamento per l'assegnazione delle aree per l'installazione e l'esercizio dei Circhi e degli Spettacoli Viaggianti, come segue:

Testo vigente	Modifica proposta
<p>Articolo 9 Modalità di assegnazione delle aree comunali</p> <p>1. Ferma restando la corretta presentazione della domanda, in base alle modalità di cui all'articolo precedente, è data priorità, secondo l'ordine di</p>	<p>Articolo 9 Modalità di assegnazione delle aree comunali</p> <p>1. Ferma restando la corretta presentazione della domanda, in base alle modalità di cui all'articolo precedente, è data priorità, secondo l'ordine di</p>

<p>seguito indicato:</p> <p>a) a coloro che abbiano una maggiore anzianità di frequenza nell'area richiesta (a partire dal 01.01.2000), purché l'attrazione di cui si chiede l'installazione sia compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>b) a coloro che richiedono l'installazione di una "novità" intendendo, come tale, un'attrazione non presente nell'area negli ultimi tre anni;</p> <p>c) a coloro che abbiano presentato domanda per la stessa area negli anni precedenti (a partire dal 01.01.2000) cui abbia fatto seguito diniego da parte dell'Amministrazione Comunale, per mancanza di disponibilità di spazio. Anche in tal caso l'attrazione di cui si chiede l'installazione deve essere compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>d) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Rosignano Marittimo;</p> <p>e) sorteggio.</p> <p>2. Laddove venga richiesto, per l'installazione dell'attrazione, uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, la collocazione della medesima è consentita solo qualora vi sia compatibilità con lo spazio massimo occupabile, anche in relazione alla consolidata collocazione di attrazioni nella stessa area.</p> <p>3. Non sono autorizzate nello stesso periodo attrazioni uguali.</p>	<p>seguito indicato:</p> <p>a) a coloro che abbiano una maggiore anzianità di frequenza nell'area richiesta (a partire dal 01.01.2000 <u>e comunque non siano stati assenti per due o più anni negli ultimi 5 anni dalla medesima area</u>), purché l'attrazione di cui si chiede l'installazione sia compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>b) a coloro che richiedono l'installazione di una "novità" intendendo, come tale, un'attrazione non presente nell'area negli ultimi tre anni;</p> <p>c) a coloro che abbiano presentato domanda per la stessa area negli anni precedenti (a partire dal 01.01.2000 <u>e comunque non abbiano presentato domanda per due o più anni negli ultimi 5 anni per la medesima area</u>) cui abbia fatto seguito diniego da parte dell'Amministrazione Comunale, per mancanza di disponibilità di spazio. Anche in tal caso l'attrazione di cui si chiede l'installazione deve essere compatibile con lo spazio massimo assegnabile;</p> <p>d) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Rosignano Marittimo;</p> <p>e) sorteggio.</p> <p>2. Laddove venga richiesto, per l'installazione dell'attrazione, uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, la collocazione della medesima è consentita solo qualora vi sia compatibilità con lo spazio massimo occupabile, anche in relazione alla consolidata collocazione di attrazioni nella stessa area.</p> <p>3. Non sono autorizzate nello stesso periodo attrazioni uguali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Carovane</p> <p>1. La sosta delle carovane è ammessa, contestualmente o, comunque, funzionalmente allo svolgimento dell'attività, nei luoghi di cui all'elenco allegato al presente regolamento.</p> <p>2. A tal fine, ogni esercente deve indicare nella domanda per lo svolgimento dell'attività il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo da destinare alla sosta.</p> <p>3. Fatta salva l'attività circense, di norma, ogni esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, può sostare con un solo mezzo abitativo.</p> <p>4. Non sono consentite soste agli esercenti che risultino svolgere la propria attività fuori dal territorio comunale, anche se residenti nel Comune di Rosignano Marittimo.</p> <p>5. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Carovane</p> <p>1. La sosta delle carovane è ammessa, contestualmente o, comunque, funzionalmente allo svolgimento dell'attività, nei <u>luoghi nelle aree pubbliche</u> di cui all'elenco allegato al presente regolamento, <u>ovvero nelle aree private come individuate nei commi 7, 8 e 9 seguenti.</u></p> <p>2. A tal fine, ogni esercente deve indicare nella domanda per lo svolgimento dell'attività il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo da destinare alla sosta, <u>nonché l'area ove intende sostare, per consentire agli uffici competenti la verifica della compatibilità con il presente regolamento.</u></p> <p>3. Fatta salva l'attività circense, di norma, ogni esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, può sostare con un solo mezzo abitativo.</p> <p>4. Non sono consentite soste agli esercenti che risultino svolgere la propria attività fuori dal territorio comunale, anche se residenti nel Comune di Rosignano Marittimo.</p> <p>5. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e</p>

<p>6. Ogni esercente deve realizzare a proprie spese gli allacci di cui necessita, ai sensi delle normative vigenti.</p>	<p>decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.</p>
<p>7. Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area privata sono tenuti ad individuare un'area privata per la collocazione delle carovane, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nonché previa verifica delle problematiche connesse alla viabilità. In tal caso l'esercente deve presentare idoneo titolo di disponibilità dell'area. In caso di singole attrazioni, e ferma restando la disponibilità di spazi per carovane, è possibile, anche per chi esercita attività su area privata, posizionare la carovana in area pubblica.</p>	<p>6. Ogni esercente deve realizzare a proprie spese gli allacci di cui necessita, ai sensi delle normative vigenti.</p> <p><u>7. Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area pubblica nell'ambito del territorio comunale, che non intendono fruire delle aree messe a disposizione dall'A.C., possono collocare le carovane su aree private.</u></p>
	<p><del>8. 7. Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area privata sono tenuti ad individuare un'area privata per la collocazione delle carovane, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nonché previa verifica delle problematiche connesse alla viabilità. In tal caso l'esercente deve presentare idoneo titolo di disponibilità dell'area. In caso di singole attrazioni, e ferma restando la disponibilità di spazi per carovane, è possibile, anche per chi esercita attività su area privata, posizionare la carovana in area pubblica.</del></p> <p><u>9. Le aree private di cui ai commi precedenti, nella comprovata disponibilità dell'esercente, previa verifica delle eventuali problematiche inerenti la circolazione stradale, oltre ad essere attrezzate per consentire il rispetto nelle norme igienico-sanitarie (compresi i necessari allacci alla pubblica fognatura ed acquedotto) devono ricadere in aree di margine urbano di connessione con il tessuto rurale o con il tessuto artigianale/industriale. Non è possibile collocare le carovane nelle pertinenze di abitazioni private e nelle aree residuali all'interno del tessuto urbanizzato.</u></p>

Di approvare, pertanto, il testo completo del Regolamento per l'assegnazione delle aree per l'installazione e l'esercizio dei Circhi e degli Spettacoli Viaggianti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato alla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, cui afferisce la competenza, di provvedere alla pubblicazione del Regolamento nelle forme e nei modi dovuti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Daniele Cecconi

Il Segretario Generale  
Castallo d.ssa Maria